

Bozza di discussione

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E**

**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI PRODOTTI DA SAF S.p.A.**

**(CIG 8652503F57)**

**Tra**

Società Ambiente Frosinone S.p.A. (successivamente denominata in forma abbreviata "SAF" o "Committente"), con sede in Colfelice (FR) – S.P. Ortella km 3,00 – partita IVA 01549380606, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore;

**e**

... .., (successivamente denominata in forma abbreviata "... " o "Appaltatore") con sede in ... .., Via ... .., n. ..., codice fiscale, partita IVA ... .. e numero di iscrizione al registro delle imprese di ... n. ... .., rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore*, Sig. ... .., nato a ... .. (...) il... ..;

Premesso che

*omissis*

*omissis*

*omissis*

Tutto ciò premesso, tra le Parti di cui si sopra si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 – Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli atti della gara espletata da SAF per l'aggiudicazione del presente appalto;
- l'Offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- la fideiussione e la polizza assicurativa presentata dall'Appaltatore;
- l'iscrizione dell'Appaltatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto individuato dall'Appaltatore per il conferimento dei rifiuti oggetto del Contratto.

## **Articolo 2 – Oggetto dell'Contratto**

Con il presente Contratto, SAF affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti da SAF e segnatamente delle seguenti tipologie di rifiuto:

- Codice EER 19 07 03 – percolato derivante dalle discariche di rifiuti urbani non pericolosi ubicate nei Comuni di Frosinone (Le Lame), Pontecorvo, Cassino (Panaccioni);
- Codice EER 16 10 02 – rifiuto liquido acquoso;
- Codice EER 20 03 04 – fanghi prodotti nell'impianto di Colfelice;
- Codice EER 19 07 03 – percolato prodotto nell'impianto di Colfelice;
- Codice EER 20 01 08 – rifiuto liquido urbano.

Fermo restando le specifiche fornite nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituiscono oggetto del Contratto:

a) il servizio di ritiro del rifiuto – con cadenza periodica e su chiamata di SAF – presso il luogo di produzione indicato nel CSA, con uomini e mezzi dell'Appaltatore;

b) il trasporto del rifiuto – con uomini e mezzi dell'Appaltatore – dal luogo di ritiro ad un impianto debitamente autorizzato al relativo trattamento;

c) il conferimento dei rifiuti presso uno o più impianti di trattamento debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Resta inteso che i servizi e le attività oggetto della procedura nonché le specifiche modalità di esecuzione degli stessi sono meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### Articolo 3 – Quantità

Il quantitativo di rifiuti oggetto dell'appalto – stimato sulla base dei dati storici in possesso del Committente – viene orientativamente indicato come segue.

| CODICE EER | QUANTITA' STIMATA<br>(tonn./anno) | QUANTITA' MASSIMA<br>STIMATA<br>(tonn./anno) |
|------------|-----------------------------------|--|
| 19 07 03   | 14.400                            | 21.600                                       |
| 16 10 02   | 11.600                            | 17.400                                       |
| 20 01 08   | 600                               | 900  |
| 20 03 04   | 75                                | 112,5  |

Resta inteso che il suddetto quantitativo è meramente indicativo anche in ragione del fatto che il medesimo risulta fortemente dipendente da condizioni

esterne, del tutto indipendenti da SAF, quali l'andamento delle precipitazioni ed il conferimento di rifiuti.

Resta pertanto inteso tra le Parti che:

- a) il quantitativo sopra indicato deve intendersi determinato in modo presuntivo e non è da ritenersi vincolante per la SAF;
- b) SAF intende affidare all'Appaltatore, che assume l'obbligo di ritirare ed avviare a smaltimento, l'intero quantitativo di rifiuti prodotti, su base annua, ovviamente rispetto alla tipologia sopra indicata;
- c) il quantitativo effettivo oggetto del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo l'effettiva produzione annua del rifiuto;
- d) l'Appaltatore è pertanto obbligato a ritirare ed avviare a smaltimento l'effettiva quantità di rifiuti prodotti, non potendo formulare eccezioni e/o riserve e/o richieste risarcitorie e/o comunque denominate qualora l'effettivo quantitativo di rifiuti oggetto del contratto si rivelasse difforme, in aumento e/o diminuzione, fino al 50% dei quantitativi stimati.

#### **Articolo 4 – Luogo di espletamento**

Il ritiro dei rifiuti da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire nel luogo di produzione indicato nel Capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, per ciascuna tipologia di rifiuto.

Resta inteso che, al momento della richiesta di ritiro, da parte di SAF, quest'ultima indicherà il luogo di produzione del rifiuto.

Resta altresì inteso tra le Parti che il servizio di trasporto (fino all'impianto di destino) ed il servizio di trattamento e/o smaltimento si svolgeranno in funzione degli impianti che saranno indicati dall'Appaltatore in sede di gara.

## Articolo 5 – Durata

Il presente Contratto avrà la durata di 18 mesi (*diciotto*) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo.

La SAF si riserva la facoltà di prorogare, uno o più volte (di 6 mesi in 6 mesi) – anche solo parzialmente in relazione ad alcune tipologie di rifiuti indicati – il Contratto, fino ad un periodo massimo di ulteriori 18 mesi.

Resta, pertanto inteso tra le Parti che:

- ciascuna proroga potrà avere una durata minima non inferiore a 6 (*sei*) mesi e non superiore a 18 (*diciotto*) mesi;
- in ogni caso la durata complessiva delle proroghe non potrà essere superiore a 18 (*diciotto*) mesi;
- in caso di proroga, SAF potrà ridurre a suo insindacabile giudizio i quantitativi e/o le tipologie di rifiuti oggetto del Contratto;
- in caso di proroga, l'Appaltatore sarà comunque vincolato dal presente Contratto e per l'effetto obbligato ad eseguire le prestazioni richieste alle medesime condizioni e prezzi del Contratto.

SAF è tenuta ad esercitare la facoltà di proroga del contratto, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza dell'efficacia del Contratto.

Fatto salvo quanto sopra convenuto, resta sin d'ora inteso tra le Parti che alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il presente Contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

SAF si riserva altresì la facoltà di prorogare ulteriormente la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice; in tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, fino all'avvio della nuova organizzazione del servizio.

#### **Articolo 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento**

Le Parti convengono l'Appaltatore sarà remunerato a misura, sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara – pari ad [•] €/tonn. – ed alla quantità effettiva di rifiuti che saranno ritirati e avviato a trattamento.

A tal fine, SAF si impegna a pagare i corrispettivi dovuti in favore dell'Appaltatore, a mezzo bonifico bancario, con cadenza mensile, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa fattura da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha diritto di emettere la relativa fattura con cadenza mensile, in relazione ai servizi effettivamente svolti ed al quantitativo di rifiuti effettivamente ritirato ed avviato a smaltimento in base ai formulari.

Si precisa che l'Appaltatore dovrà corredare la fattura della documentazione attestante:

- la/e data/e di svolgimento del servizio;
- il quantitativo di rifiuti ritirato;
- il quantitativo di rifiuti effettivamente conferiti presso l'impianto di trattamento/smaltimento.

Resta inteso tra le Parti che qualora l'Appaltatore emetta fattura senza correderla dalla documentazione di cui al precedente comma, SAF avrà la facoltà di respingere la fattura in questione ed in ogni caso il termine di decorrenza dell'efficacia della stessa – ai fini del calcolo dei termini di pagamento – si intenderà posticipato alla data di ricezione della documentazione completa da parte di SAF.

Resta altresì inteso tra le Parti che l'eventuale ritardato pagamento da parte di SAF, non farà sorgere in capo all'Appaltatore il diritto di interrompere, sospendere o ridurre parzialmente il servizio svolto, pena la risoluzione del Contratto, a giudizio insindacabile di SAF, del presente Contratto, con tutti i danni conseguenti.

SAF dichiara espressamente di essere soggetta all'applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti pubblici.

SAF dichiara altresì che l'effettuazione dei pagamenti è soggetta alle verifiche di regolarità contributiva e retributiva prescritte dalla normativa vigente e pertanto le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere corredate dal D.U.R.C. in corso di validità.

#### **Articolo 7 – Aggiornamento ISTAT**

Le Parti espressamente convengono che il corrispettivo contrattuale è fisso per il primo anno di servizio mentre per gli anni successivi l'aggiornamento del corrispettivo sarà assoggettato alla revisione periodica tenendo in considerazione la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi a consumo delle famiglie e degli operai impiegati.

La richiesta di revisione e/o di adeguamento dovrà essere avanzata dalla parte che vi avrà interesse, a mezzo pec, allegando idoneo prospetto.

La controparte dovrà verificare in contraddittorio l'aggiornamento proposto con riserva di proprie controdeduzioni in merito. In difetto, decorsi inutilmente 60 giorni, la parte che vi avrà interesse potrà definire la vertenza dinanzi al giudice competente.

#### **Articolo 8 – Modalità di esecuzione**

Le modalità di esecuzione del servizio, le tipologie e le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature a carico dell'Appaltatore, ai fini dello svolgimento del servizio, sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il Capitolato Speciale d'Appalto definisce le caratteristiche tecniche del servizio nonché le modalità di svolgimento e di organizzazione del medesimo, nonché l'indicazione dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

#### **Articolo 9 – Subappalto**

Le Parti si danno espressamente atto che – fermo restando quanto previsto dal successivo articolo – il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina normativa pro tempore vigente.

#### **Articolo 10 – Divieto di cessione del Contratto**

E' espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del presente Contratto, pena l'immediata e automatica risoluzione del medesimo, a giudizio insin-

addebitabile di SAF.

### **Articolo 11 – Vigilanza e controllo**

SAF si riserva di esercitare tutte le verifiche ed i controlli sulla osservanza dei patti tutti del presente Contratto nonché sulla regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

A tal fine, SAF si impegna a designare e comunicare all'Appaltatore, i tecnici incaricati delle predette attività, che avranno facoltà di:

- impartire eventuali prescrizioni tecniche e disposizioni operative ritenute utili e/o necessarie alla regolare esecuzione dei servizi oggetto di affidamento;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la conformità delle modalità di esecuzione del servizio alla disciplina tecnica, di carattere generale e/o contrattuale, applicabile;
- verificare la qualità del servizio svolto dall'Appaltatore e ad accertarne la conformità alla buona regola d'arte.

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che – indipendentemente dall'esito dei predetti controlli – l'Appaltatore rimarrà unico e diretto responsabile delle violazioni eventualmente poste in essere che potranno comunque essere in qualunque momento contestate da SAF, nei limiti della disciplina vigente.

L'Appaltatore si impegna a garantire a SAF la piena disponibilità di tutte le informazioni che lo stesso ritenga, secondo motivata e congrua motivazione, necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nel presente Contratto.

### **Articolo 12 – Report**

L'Appaltatore si obbliga altresì ad elaborare e ad inviare a SAF – ogni 6 (sei)

mesi tanto su supporto cartaceo quanto su quello informatico – un rendiconto periodico sullo svolgimento del servizio contenente tutti i dati consuntivi relativi all'attività svolta, che dovrà indicare:

- a) le date di svolgimento dei singoli ritiri,
- b) il luogo di ritiro;
- c) le tipologie e le quantità di rifiuto ritirate, per specifica tipologia/codice EER;
- d) l'impianto di conferimento finale.

Rimane comunque salva la facoltà di SAF di richiedere chiarimenti ed integrazioni.

### **Articolo 13 – Mezzi e attrezzature**

L'Appaltatore si impegna ad espletare i servizi oggetto del presente Contratto facendo ricorso, a tutte le attrezzature, gli automezzi, i mezzi occorrenti, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o comunque necessari e/o utili per lo svolgimento del servizio.

Gli operatori addetti ai servizi dovranno essere, altresì, dotati di tutte le attrezzature, gli strumenti ed i materiali necessari al loro corretto svolgimento.

Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate nell'effettuazione del servizio dovranno essere in regola con gli adempimenti di legge, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, rispettare tutte le norme igieniche e di sicurezza dei lavoratori e disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte dal vigente Codice della Strada.

L'Appaltatore si impegna altresì:

- a) a che tutti i mezzi siano muniti delle eventuali autorizzazioni e/o iscri-

zioni;

b) a ché tutte le attrezzature utilizzate siano regolarmente omologate;

c) a provvedere, a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, i mezzi e gli automezzi, in modo da garantirne l'efficienza e la funzionalità in relazione ai servizi da rendere;

d) a sostituire i mezzi in avaria e/o le attrezzature non idonee all'uso in modo da evitare che i servizi subiscano interruzioni o irregolarità;

e) a che tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate siano conformi alla vigente normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

SAF si riserva di effettuare, per il tramite di propri addetti, controlli sull'efficienza dei mezzi e delle attrezzature.

#### **Articolo 14 – Personale**

L'Appaltatore si obbliga:

a) alla completa osservanza, nei riguardi del personale assunto alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

b) a osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, vigente o sopravveniente nel corso del presente Contratto, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso;

c) ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a

garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

d) a trasmettere, prima dell'inizio delle attività oggetto del Contratto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

e) a comunicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza dei lavoratori, con accettazione della nomina da parte di quest'ultimo.

#### **Articolo 15 – Responsabile Operativo**

L'Appaltatore dovrà comunicare a SAF un Responsabile Operativo cui è demandata l'esecuzione e la conduzione dei servizi.

Il Responsabile operativo avrà il compito di assicurare la necessaria interfaccia con i tecnici di SAF in relazione a qualsivoglia esigenza di carattere tecnico operativo inerente l'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile operativo sarà tenuto a comunicare a SAF il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire la propria reperibilità, per ogni evenienza e/o comunicazione di servizio dal ... .. al ... ..

Resta evidentemente inteso tra le Parti che l'Appaltatore potrà variare e/o sostituire, a propria discrezione il Responsabile operativo, dandone comunicazione scritta a SAF.

#### **Articolo 16 – Garanzie contrattuali e assicurazioni**

L'Appaltatore è tenuto a costituire – ai sensi dell'articolo 103 del Codice e s.m.i. – una cauzione definitiva pari ad € [●] a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente Contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di SAF.

L'Appaltatore è altresì obbligato, a norma dell'art. 129 del Codice e s.m.i. – a stipulare idonea polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla SAF a causa dell'esecuzione del servizio per un massimale pari ad almeno € 1.000.000 (... ../00). Detta polizza deve inoltre assicurare la SAF contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è altresì obbligato a costituire una polizza antiinquinamento per per un massimale pari ad almeno € 1.000.000 (... ../00), così come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nonché della polizza assicurativa determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della SAF.

#### **Articolo 17 – Penali**

Le Parti prevedono sin d'ora che, in caso di inadempimenti parziali e/o di lieve entità, lievi ritardi e/o lievi difetti nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale giornaliera compresa, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva, tra € 50,00 e € 300,00, previa

contestazione scritta da parte di SAF.

Le Parti convengono che costituiscono lieve inadempimento:

- a) il ritardo nella trasmissione del report di cui all'art.12;
- b) eventuali inesattezze e/o incompletezze dei report di cui all'art.12;
- c) eventuali violazioni degli obblighi di cui all'art. 15;
- d) eventuali condotte volte a impedire e/o ostacolare l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo da parte di SAF ai sensi dell'art.11;

In caso di grave inadempimento e/o ritardo e/o difetto di esecuzione del servizio e/o interruzione e/o la sospensione del servizio, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale giornaliera compresa, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva, tra € 500,00 ed € 3.000,00.

Le Parti convengono che costituiscono grave inadempimento:

- a) un ritardo superiore a 48 ore rispetto alla data di ritiro richiesta e/o prevista;
- b) eventuali violazioni degli obblighi di cui agli artt.13 e 14;
- c) mancato e/o inesatto adempimento rispetto ai tempi, ai luoghi, agli orari dei singoli ritiri previsti;
- d) eventuali violazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta, altresì, inteso che l'applicazione delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo annuo dell'importo stimato del Contratto.

Qualora, la natura dell'inadempimento determinasse l'applicazione di una penale di importo superiore a quello massimo previsto nel comma che precede, SAF procederà, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del presente Contratto.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che l'applicazione delle penali

non preclude il diritto di SAF di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni.

#### **Articolo 18 – Clausola risolutiva espressa**

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, eventualmente anche solo in modo parziale, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'Appaltatore si renda responsabile di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento;
- b) qualora l'Appaltatore incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione o la rescissione del contratto;
- c) qualora l'Appaltatore interrompa o sospenda unilateralmente il servizio;
- d) qualora le penali applicate superino un importo pari al 10% dell'importo annuo stimato del Contratto in base ai valori indicati nel Disciplinare di gara.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

È fatto salvo il diritto di SAF al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

L'eventuale decisione di SAF di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, non costituirà acquiescenza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

#### **Articolo 19 – Risoluzione per pubblico interesse**

SAF si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che dovranno essere congruamente ed adeguatamente motivati e comunicati.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione dell'importo delle forniture eseguite e del servizio regolarmente espletato fino al momento della risoluzione, al netto di eventuali penali.

#### **Articolo 20 – Buona fede**

Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente negli stessi, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

#### **Articolo 21 – Forza maggiore**

Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

#### **Articolo 22 – Nullità parziale**

L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.

In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

#### **Articolo 23 – Modifiche, integrazioni e specifiche**

Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

**Articolo 24 – Obblighi di informazione e comunicazioni**

Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo fax o lettera raccomandata, al domicilio eletto.

**Articolo 25 – Tentativo obbligatorio di conciliazione**

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Contratto, le Parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole.

**Articolo 26 – Foro competente**

Tutte le eventuali controversie e contestazioni che dovessero insorgere tra SAF e l'Appaltatore, qualunque ne sia la natura, saranno deferite in via esclusiva alla magistratura ordinaria del foro di Cassino.

**Articolo 27 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza**

Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

#### **Articolo 28 – Spese – Imposte e Tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le imposte e tasse relative, sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Articolo 29 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Contratto, si rimanda alla documentazione di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto, alla documentazione prodotta dall'Appaltatore in sede di gara (Documentazione Amministrativa e/o Offerta Economica), alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché alla disciplina regolamentare (anche di carattere locale e/o comunale) applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto,

in Colfelice, lì ... ..

SAF

... ..

Si allegano:

- 1) **Disciplinare di gara;**
- 2) **Capitolato Speciale d'Appalto;**
- 3) **Offerta economica formulata dal concorrente;**
- 4) ... ..;
- 5) ... ..;
- 6) ... ..;